


IL TRIBUNALE DI PORDENONE



riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Pedoja	PRESIDENTE
dott.ssa Martina Gasparini	GIUDICE
dott. Francesco Petrucco Toffolo	GIUDICE REL. EST.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

sulla domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 26/13 da S.r.l. con sede legale in , con l'avv. Prof. (domiciliatario l'avv.).

La società proponente, nel termine assegnato ex art. 161 comma 6 l.f., con l'indicato ricorso, premessa l'impossibilità di proseguimento dell'attività in ragione delle proprie difficoltà economico-finanziarie, indicava l'esistenza di un attivo costituito da beni immobili, mobili, crediti e liquidità e proponeva domanda di ammissione al concordato con cessione dei beni, ipotizzando il pagamento integrale dei creditori privilegiati ed ipotecari nonché delle spese di procedura e in percentuale in favore dei creditori chirografari.

Con provvedimento di data 3 ottobre 2013, l'intestato tribunale formulava plurimi e dettagliati rilievi in ordine a vari profili di carenza del ricorso e della relazione attestante la veridicità dei dati e la fattibilità del piano, concedendo un termine per l'integrazione del ricorso e della documentazione.

La ricorrente depositava nel termine istanza di proroga dello stesso (con parziale documentazione integrativa), istanza che il tribunale rigettava con provvedimento del 18.10.2013.

Con successivo provvedimento del 24.10.2013, ritenuti non superati i rilievi già formulati, il tribunale convocava la debitrice all'udienza del 14.11.2013 ai sensi dell'art. 162 comma 2 della legge fallimentare.

In data 8.11.2013 la ricorrente depositava memoria con integrazione della proposta e della documentazione.

Esaminati gli atti del procedimento e sentita la debitrice, il tribunale osserva quanto segue.

Se le integrazioni depositate, ed in particolare l'integrazione alla relazione del professionista che ha attestato il piano, consentono di ritenere superati gli ulteriori elementi di criticità evidenziati nel richiamato provvedimento del tribunale, esse non hanno, in primo luogo, condotto a soluzione le questioni di maggior rilievo sulle quali il collegio aveva sollecitato le deduzioni della debitrice, essenzialmente relative alla posta dell'attivo riferita all'immobile di sua proprietà, dalla cui

liquidazione sono prospettati incassi per quasi € 750.000, pari a quasi i due terzi dell'attivo concordatario ipotizzato.

Si deve premettere, quanto alla relazione del professionista ex art. 161 comma 3° l.f., che, come noto, devono ivi essere "attestate" la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il professionista nominato assume – con le conseguenti responsabilità - una funzione di garante nell'interesse dei terzi (come emerge dalle richiamate incompatibilità di cui all'art. 28). Il Tribunale è chiamato in questa sede a verificare che il controllo effettuato dal professionista sia un controllo effettivo e critico, in quanto una attestazione apparente, generica, immotivata o meramente ripetitiva e adesiva rispetto al ricorso del debitore comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso. In particolare nella parte relativa all'attestazione di fattibilità del piano, il professionista deve esprimere un motivato parere sulla attendibilità e sostenibilità del programma, evidenziandone gli eventuali aspetti critici, al fine di verificare se lo stesso è formulato sulla base di ipotesi realistiche e se esso prospetti risultati finali ragionevolmente conseguibili.

Come è ovvio non si richiede all'attestatore alcuna capacità divinatoria ma solo l'esercizio di un serio e responsabile giudizio critico circa l'effettiva probabilità di concreto realizzo, esercizio cui egli si è sottratto, nella relazione originaria con l'apodittico recepimento del valore contabile, e nell'integrazione, tramite l'ancor più acritico recepimento del (maggior) valore espresso in una perizia sommaria di parte priva, tra l'altro, di ogni riferimento alla prospettiva di vendita nell'ambito di una procedura concorsuale.

Con riferimento ad altro profilo, anche la precisa sollecitazione ad esercitare un'analisi critica delle perizie di parte sulla base delle quali la ricorrente ha sensibilmente ridotto il credito (chirografario) di due istituti di credito – per pretesi crediti restitutori di interessi usurari corrisposti dalla debitrice - è rimasta totalmente priva di seguito.

Si deve pertanto ritenere inadeguata l'attestazione del piano proposto: ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di ammissione alla proposta di concordato preventivo formulata, con ricorso n. 26/13 da _____ S.r.l. con sede legale in _____ e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Pordenone, 14.11.2013

Il Giudice estensore

Il Presidente